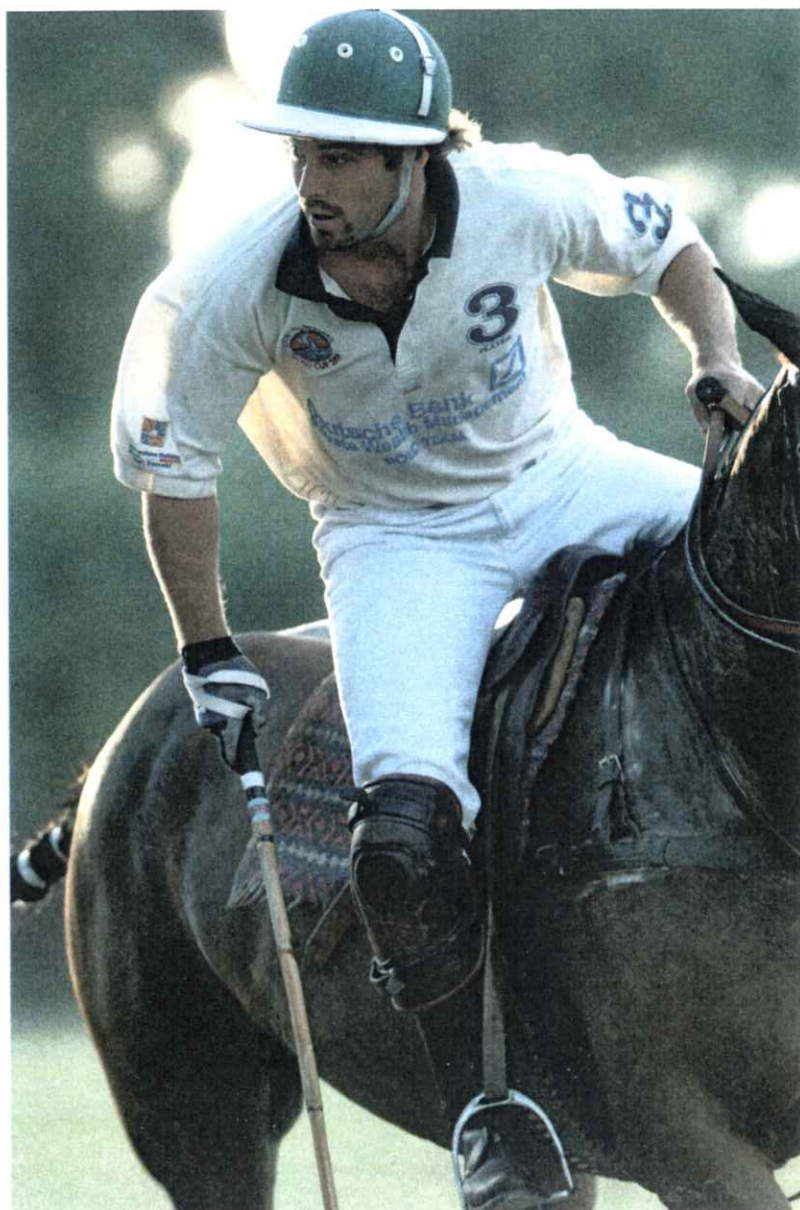


Symbols

3/2004



Il Trust questo sconosciuto



Negli ultimi anni anche nel nostro paese il trust, istituto giuridico di origine medioevale proprio dei paesi di Common Law, è stato oggetto di un'attenzione sempre maggiore in ambiente giuridico ed economico, come testimonia il numero via via crescente di articoli pubblicati nelle riviste di settore o dei seminari realizzati per esaminare uno strumento non più ignorato. In quest'ottica s'inquadra l'organizzazione da parte di Deutsche Bank Private Wealth Management di due convegni sull'argomento in oggetto, il primo all'auditorium della Fondazione Toniolo a Verona in collaborazione con Intrust e il secondo a Genova presso il circolo Tunnel sopra la nostra filiale locale in Via Garibaldi, rispettivamente a fine maggio e a metà giugno.

Il convegno di Verona, dopo un saluto d'introduzione di Marco Rubini, amministratore unico di Intrust, e di Giovanni Bertoglia quale rappresentante di Deutsche Bank Private Wealth Management, ha visto succedersi le relazioni di diversi professionisti esperti nel settore: ha iniziato Umberto Morello, ordinario di diritto civile all'Università di Milano e notaio a Genova, che ha poi passato la parola a Paola Manes, professore incaricato di diritto privato all'Università di Bologna. E' stata quindi la volta di Ernesto Bosi, commercialista a Milano, e infine di Valentino Amendola, amministratore delegato della Fiduciaria Sant'Andrea: i vari interventi sono stati coordinati da Francesco Abate, presidente del tribunale di Verona.

Il seminario svoltosi invece a Genova è stato più che altro una conversazione aperta ad avvocati e notai del capoluogo ligure interessati al tema in oggetto ("Il trust interno: scelta possibile per la gestione di patrimoni personali e la relativa trasmissione"); i lavori - aperti con l'intervento del dott. Amendola sulle opportunità offerte dal trust interno e la disciplina fiscale - sono proseguiti con l'avvocato Tomaso Galletto

rattività dell'istituto") e terminati con il notaio Luigi Rizzo ("L'esperienza notarile nella costituzione di trust interni"). E' opportuno sottolineare che per trust interno si fa riferimento ad un rapporto giuridico, rientrante sia nella nozione accolta dalla Convenzione de L'Aja sia in quella dell'ordinamento inglese (o di altri da esso derivati o ad esso ispiratisi), i cui elementi soggettivi ed oggettivi, eccezion fatta per la legge straniera che disciplina l'istituto e gli attribuisce la qualificazione di trust, sono da un punto di vista sostanziale connessi al nostro territorio e ordinamento.

Perché c'è tutto quest'interesse? Lo strumento del trust ha insite delle potenzialità enormi, che ne fanno un ottimo strumento per la protezione dei patrimoni personali, la tutela dei minori e dei portatori di handicap, la destinazione di patrimoni a particolari scopi ed infine come ausilio nell'attività d'impresa.

Esiste però un problema che ostacola la diffusione del trust in Italia: allo stato attuale, nonostante il riconoscimento avvenuto con il recepimento della Convenzione de L'Aja del 1985, nel nostro paese non esiste ancora una disciplina interna che regoli questo istituto. Lo stallo normativo dovuto all'assenza di una specifica normativa civilistico-fiscale crea inevitabilmente dubbi e resistenze all'impiego del trust, anche se non esistono ostacoli concreti al relativo utilizzo.

E' ora opportuno dare qualche definizione, proprio per riuscire a capire cosa si intende per trust e come funziona.

L'istituto giuridico del trust è normalmente caratterizzato dalla presenza di tre soggetti (il settlor, il trustee e il beneficiary) e si sostanzia nell'alienazione da parte del settlor di un bene o di un diritto di sua proprietà nei confronti del trustee. Dal momento del trasferimento, il settlor perde la proprietà sui beni e non è più titolare di alcun diritto sui medesimi; dal canto suo il trustee riceve la proprietà dei beni, che restano comunque segregati dal suo patrimonio. Li amministra secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del trust e generalmente conclude la sua attività di gestione e amministrazione con la consegna al beneficiary del patrimonio precedentemente ricevuto. Va comunque sottolineata che questa descrizione rappresenta la configurazione classica del trust ed è solamente una delle possibili strutture che può assumere; una delle peculiarità del trust è infatti la sua adattabilità e flessibilità d'utilizzo alle diverse situazio-

anche essere presente la figura del protector e, insieme all'atto istitutivo, può esistere la letter of wishes. Il primo, persona fisica o giuridica, è un soggetto nominato dal settlor, e solitamente di sua fiducia, il cui compito è quello di vigilare sulla gestione del trust, affinché l'operato del trustee sia conforme alle indicazioni contenute nell'atto istitutivo e nella eventuale letter of wishes, permettendo o meno al trustee l'effettuazione di particolari operazioni. Se si considera il fatto che il protector può avere perfino la facoltà di cambiare il trustee, si può comprendere quanto ampio sia il suo potere. La seconda rappresenta una lettera d'intenti, nella quale sono inseriti delle disposizioni e volontà del settlor, normalmente consegnata al trustee all'atto del conferimento patrimoniale; pur non essendo parte dell'atto istitutivo, molti ordinamenti esteri sul trust prevedono che il trustee debba necessariamente seguire le indicazioni del settlor nella gestione del patrimonio conferitogli.

La caratteristica principale del trust consiste quindi nel fatto che i beni ceduti dal settlor al trustee rimangono separati, o come detto sopra segregati, dal patrimonio non solo di quest'ultimo, ma anche degli altri attori, con l'indubbio vantaggio che in nessun caso i beni inclusi nel trust potranno essere aggrediti dai creditori del trustee, del settlor o dei beneficiari (per questi ultimi almeno fino a quando il trust non verrà sciolto), inseriti nella loro massa attiva fallimentare o nel loro patrimonio ereditario. Il patrimonio in trust è per così dire "blindato", ed è proprio questa sua caratteristica peculiare a renderlo così interessante per la risoluzione di diversi problemi pratici connessi alla gestione e trasmissione di un patrimonio ingente. Ci auguriamo pertanto, con questi due momenti d'incontro, di aver riscosso l'attenzione di potenziali utilizzatori di tale strumento giuridico: l'obiettivo dichiarato è quello di approfondire il dibattito appena aperto e di esportare tale esperienza anche in altre aree territoriali.

Giorgio Gaiino

